

## **Regolamento per le pubblicazioni nella Collana del Dipartimento di Giurisprudenza**

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione delle opere che compongono la Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia.

### **Art. 2 – Finalità**

La Collana raccoglie studi monografici e opere collettanee aventi ad oggetto temi inerenti alle materie giuridiche.

Gli scritti pubblicati nella Collana devono avere carattere di originalità e qualità corrispondenti agli *standard* determinati a livello nazionale e internazionale.

In ogni caso, sono garantiti, nel processo di valutazione degli scritti di cui viene chiesta la pubblicazione in Collana, la libertà di ricerca e il pluralismo ideologico e metodologico.

### **Art. 3 – Organo direttivo**

La Direzione Scientifica è formata da tre componenti nominati dal Consiglio del Dipartimento.

I componenti della Direzione scientifica sono scelti tra i professori ordinari del Dipartimento, in possesso dei titoli scientifici per partecipare alle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale per professori di ruolo. I componenti della Direzione scientifica restano in carica per tre anni e il loro mandato non può essere rinnovato nel triennio successivo alla cessazione dell'incarico.

Non può essere eletto membro della Direzione scientifica più di un professore ordinario del medesimo settore scientifico-disciplinare.

Non possono far parte della Direzione scientifica il Direttore del Dipartimento né i professori ordinari che rivestano cariche di governo all'interno dell'Ateneo.

Tutti i professori ordinari del Dipartimento possono candidare se stessi o altri almeno tre giorni prima della data fissata per le votazioni. Nel caso di domande superiori al numero dei componenti, i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento votano a scrutinio segreto, esprimendo due preferenze e, in caso di parità, prevale il professore più anziano nel ruolo di ordinario.

Ogniqualevolta pervenga una richiesta d'inserimento in Collana, il Consiglio di Dipartimento ovvero, in caso di urgenza, il Direttore mediante decreto integra la composizione della Direzione scientifica designando un professore ordinario della disciplina sulla quale verte la monografia o, in mancanza, un professore

ordinario di disciplina affine. Tale componente aggiunto è, a tutti gli effetti, membro della Direzione scientifica con riferimento all'opera della quale si richiede la valutazione.

#### **Art. 4 – Proposte di inserimento in Collana**

La proposta di inserimento in Collana è indirizzata da parte dell'interessato al Direttore del Dipartimento che la comunica immediatamente alla Direzione scientifica della Collana. Ad essa è allegata l'opera, in triplice copia ovvero in formato elettronico. L'interessato è tenuto a comunicare nella proposta i nominativi dei professori che potrebbero trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 9.

Il Direttore, nella prima riunione utile, provvede a dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Nella stessa seduta, il Direttore informa il Consiglio dell'entità presunta della spesa e dell'individuazione dei fondi sui cui la stessa verrà imputata.

Il Dipartimento si assume l'onere del finanziamento fino a concorrenza della quota non coperta da altre forme di finanziamento (di Ateneo, individuali, esterne, ecc.) e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, di norma in parti uguali.

#### **Art. 5 – Pubblicazioni atti dei convegni, dei seminari, degli incontri di studio e di opere collettanee**

Nella Collana sono pubblicati:

- a) gli atti dei convegni e dei seminari organizzati da almeno un docente afferente al Dipartimento;
  - b) le opere collettanee curate da almeno un docente afferente al Dipartimento.
- L'inserimento in Collana avviene a seguito di deliberazioni favorevoli e conformi del Dipartimento, con le modalità previste dall'art. 4.

#### **Art. 6 – Pubblicazioni di assegnisti, dottori e dottorandi di ricerca, cultori della materia e studiosi esterni**

Nella collana possono pubblicare anche gli assegnisti, i dottori e i dottorandi di ricerca, i cultori della materia e gli studiosi esterni.

Su relazione di un docente del Dipartimento, il testo da pubblicare viene presentato al Dipartimento insieme alla proposta di inserimento in Collana.

La pubblicazione è inserita nella Collana previa deliberazione favorevole e conforme del Dipartimento. Il Dipartimento, di norma, non si assume l'onere del finanziamento per gli studiosi esterni; lo può assumere per assegnisti, dottori e dottorandi di ricerca e cultori della materia del Dipartimento fino a concorrenza della quota non coperta dalle altre forme di finanziamento e, comunque, nei limiti della disponibilità di bilancio.

Si intendono del Dipartimento anche i dottori di ricerca e i dottorandi di altre Università con le quali l'Università di Foggia è consorziata.

#### **Art. 7 – Verbalizzazione**

Il Direttore del Dipartimento predispone un Registro nel quale sono conservate le proposte di inserimento nella Collana di Dipartimento, le deliberazioni della Direzione scientifica della Collana e i pareri dei revisori.

#### **Art. 8 – Esame delle proposte di inserimento in Collana**

La Direzione scientifica esamina le opere proposte per l'inserimento in Collana comunicate dal Direttore del Dipartimento e delibera sull'invio ai revisori. Le deliberazioni della Direzione Scientifica sono assunte entro quindici giorni dalla ricezione della proposta. La delibera della Direzione Scientifica risulta da un parere collegiale scritto, approvato dalla maggioranza dei componenti della Direzione.

Quando la composizione della Direzione scientifica è integrata dal componente aggiunto di cui all'art. 3, in caso di parità di voti, prevalgono i voti dei componenti nominati ai sensi dell'art. 3 comma 1.

#### **Art. 9 – Nomina dei revisori**

Qualora l'opera sia valutata positivamente dalla Direzione, quest'ultima estrae a sorte due revisori, all'interno di un elenco di professori ordinari, anche in quiescenza, appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare di ambito giuridico.

L'opera è inviata in forma anonima ai revisori ed è salvaguardato l'anonimato anche per i revisori estratti.

Le opere di cui all'art. 5, lett. a), sono soggette alla procedura di revisione solo su richiesta del curatore.

L'elenco dei revisori è compilato dalla prima Direzione scientifica eletta in base al presente regolamento. Esso è integrato in caso di perdita dei requisiti da parte di uno o più revisori. Nell'elenco sono inclusi almeno otto professori ordinari per ciascun settore scientifico disciplinare di ambito giuridico.

Non possono essere revisori i professori che:

- a) abbiano prestato servizio presso Facoltà o Dipartimenti nei quali l'autore dell'opera abbia prestato servizio o svolto stabilmente attività di ricerca nei dieci anni precedenti;
- b) abbiano un rapporto di parentela entro il quarto grado o di affinità con l'autore dell'opera;
- c) abbiano comunque valutato l'opera o ne abbiano seguito lo svolgimento.

#### **Art. 10 – Valutazione dei revisori**

I revisori ricevono dal Dipartimento copia dell'opera di cui è richiesta la pubblicazione in Collana. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'opera, i revisori esprimono un parere scritto nel quale valutano se l'opera rivesta le caratteristiche di scientificità per la pubblicazione nella Collana. I pareri, redatti in conformità con la scheda allegata, sono inseriti nel Registro di cui all'art. 7.

Qualora il termine predetto non sia rispettato, la Direzione scientifica della Collana sollecita il revisore affinché presenti nel tempo più breve possibile il suo parere. In caso di ritardo superiore a venti giorni, la Direzione della Collana sostituisce il revisore, osservando i criteri fissati dall'art. 9.

#### **Art. 11 – Opere collettanee**

Qualora la revisione riguardi un'opera collettanea, la Direzione scientifica può nominare revisori distinti per i diversi saggi di cui si propone la pubblicazione o per gruppi di essi. Di norma, la revisione delle opere collettanee ha ad oggetto unicamente il loro impianto complessivo.

#### **Art. 12 – Deliberazione definitiva in merito all'inserimento in Collana**

La Direzione scientifica, ricevuti i pareri dei revisori, li esamina al fine di deliberare definitivamente, entro sette giorni, in merito all'inserimento dell'opera in Collana.

Qualora i pareri siano negativi, la Direzione comunica all'autore che l'opera non sarà inserita in Collana.

Qualora i pareri siano incondizionatamente positivi, l'opera viene senz'altro pubblicata in Collana.

Qualora il parere di uno dei due revisori sia favorevole alla pubblicazione, la Direzione procede al sorteggio di un terzo revisore ricompreso nell'elenco di cui all'art. 9. Questi dovrà esprimere un parere entro i termini di cui all'art. 10.

Qualora i pareri siano positivi, ma suggeriscano di apportare correzioni o integrazioni all'opera, la Direzione scientifica ne dà comunicazione all'autore.

Questi, esaminate tali indicazioni, ove ritenga di recepirle può chiedere l'inserimento in Collana dell'opera così come modificata: nella richiesta l'autore dà conto del modo in cui sono stati considerati i pareri dei revisori; la Direzione, entro cinque giorni dalla richiesta, autorizza l'inserimento dell'opera in Collana. Ove invece l'autore ritenga motivatamente di non recepire i suggerimenti dei revisori, la Direzione può autorizzare egualmente la pubblicazione dell'opera.

Il Direttore del Dipartimento comunica gli esiti della procedura al Consiglio di Dipartimento.